



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato
la seguente

N.1473/2007

Reg.Dec.

N. 6734 Reg.Ric.

ANNO 2002

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 6734/2002, proposto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro in carica e dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici di Sassari e Nuoro, in persona del Soprintendente in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in via dei Portoghesi n. 12, Roma;

c o n t r o

– s.p.a. IMPRESAR, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Giancarlo Bracco, rappresentato e difeso, per mandato a margine dell'atto introduttivo, dall' avv. Pietro Corda, con domicilio eletto in Roma, via Filippo Carcano n. 27, presso lo studio dell'avv. Antonio Vallebella;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna n. 630 del 29 maggio 2001 non notificata.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della parte appellata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all'udienza del 20 febbraio 2007 il Consigliere Francesco Bellomo e uditi per le parti l'avv. Corda e l'avv. dello Stato Nicoli;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

F A T T O

1. Con ricorso notificato il 24.1.2000 la s.p.a. IMPRESAR domandava l'annullamento del Decreto del Sovrintendente n. 273 del 23.11.1999, con il quale era stata annullata l'autorizzazione paesaggistica comunale (rilasciata dal Responsabile del Servizio f.f. –Ufficio Tecnico del Comune di Aglientu, in persona del Segretario comunale in data 12.10.1999 n. 7655) per la realizzazione di una casa di civile abitazione in area compresa nel Piano di lottizzazione convenzionato in località "Portobello" (lotto E22), ricadente in zona urbanistica "F" Turistica ed in zona "1" del Piano Territoriale Paesistico della Gallura.

A fondamento del ricorso deduceva:

1) violazione degli artt. 7 e 8 della L. 241 del 7 agosto 1990 – omessa comunicazione dell'avvio del procedimento da parte della Sovrintendenza;

2) eccesso di potere per falsità dei presupposti – violazione e falsa applicazione dell'art. 3 delle N.A. del PTP , degli artt. 10 e 10 bis della L.R. 22.12.1989 n. 45;

3) violazione e falsa applicazione dell'art. 82 9° comma del DPR 616/1977 – illegittimo controllo di merito, anziché di mera legittimità attuato dalla Sovrintendenza;

4) violazione e falsa applicazione dell'art. 82 9° comma del D.P.R.

616/1977 – eccesso di potere per difetto di istruttoria, falsità dei presupposti, contraddittorietà, illogicità e difetto di motivazione;

5) violazione dell'art. 3 della L. 241 del 7 agosto 1990 – eccesso di potere per errore sui presupposti, travisamento dei fatti, illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione;

6) eccesso di potere per falsità dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità e difetto di motivazione.

Si costituivano in giudizio per resistere al ricorso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici di Sassari e Nuoro.

Con sentenza n. 630 del 29 maggio 2001 il TAR Sardegna accoglieva il ricorso con riferimento al primo motivo, dichiarando assorbiti gli altri.

2. La sentenza di accoglimento è stata appellata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici di Sassari e Nuoro, che contrastano le argomentazioni del giudice di primo grado.

Si è costituita per resistere all'appello la s.p.a. IMPRESAR, che con memoria riproponeva i motivi dichiarati assorbiti in primo grado.

La causa è passata in decisione alla pubblica udienza del 20 febbraio 2007

DIRITTO

1. L'appello è infondato.

2. Alla sentenza impugnata - motivata sulla violazione dell'art. 7 legge 241/90 - l'appellante muove la critica di non aver considerato l'avviso

contenuto in calce all'autorizzazione paesaggistica comunale (a tenore del quale il provvedimento sarà inviato alla competente Sovrintendenza per l'eventuale annullamento) come formalità equipollente alla comunicazione di avvio del procedimento di annullamento. Analogo effetto deriverebbe dalla informazione data all'interessato in ordine alla richiesta di documentazione integrativa alla Regione o al Comune avanzata dalla Sovrintendenza.

3. Le censure sono prive di pregio.

E' pacifico che l'amministrazione statale abbia omesso di dare comunicazione all'appellata dell'inizio del procedimento di annullamento dell'autorizzazione paesaggistica.

Tale comunicazione non può dirsi surrogata né dall'avviso contenuto in calce all'autorizzazione che il provvedimento sarà inviato alla competente Sovrintendenza per il controllo e l'eventuale annullamento, né dall'informazione data all'interessato in ordine alla richiesta di documentazione integrativa alla Regione o al Comune avanzata dalla Sovrintendenza (peraltro - nella specie - neppure risultante dagli atti).

A tal riguardo la difesa erariale impropriamente richiama la teoria della fattispecie equivalente - operante nell'ambito dell'art. 7 legge 241/90 in forza del più generale principio del raggiungimento dello scopo - , la quale presuppone un'equivalenza se non di forma quantomeno di sostanza, che non può certo ravvisarsi negli atti sopra indicati.

L'indicazione contenuta nell'autorizzazione che il provvedimento è soggetto al controllo della Sovrintendenza, come pure l'informazione all'interessato che la Sovrintendenza ha effettuato una richiesta di

documentazione integrativa, non chiariscono né se l'organo intende esercitare il suo potere di annullamento, né quale sia il termine del medesimo e quale il responsabile presso cui attivare il contraddittorio.

4. L'appello è respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l'appello.

Compensa le spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2007, con l'intervento dei sigg.ri:

Claudio Varrone	Presidente
Paolo Buonvino	Consigliere
Aldo Scola	Consigliere
Francesco Caringella	Consigliere
Francesco Bellomo	Consigliere Est.

Presidente

CLAUDIO VARRONE

Consigliere

FRANCESCO BELLOMO

Segretario

GLAUCO SIMONINI

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il....29/03/2007
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA

CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addì.....copia conforme alla presente è stata trasmessa

al Ministero.....

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria